



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

DETERMINA N. 3/16/SIR/OBL

ARCHIVIAZIONE PER INTERVENUTA OBLAZIONE DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N. 1/16/SIR AVVIATO NEI CONFRONTI DELLA SOCIETA' AMICI DE L'OPINIONE SOCIETA' COOPERATIVA PER LA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 11 E 13 DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 666/08/CONS DEL 26 NOVEMBRE 2008 RECANTE IL "REGOLAMENTO PER L'ORGANIZZAZIONE E LA TENUTA DEL REGISTRO DEGLI OPERATORI DI COMUNICAZIONE" E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTO l'art. 1, comma 6, lettera c), n. 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *"Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTA la legge 5 agosto 1981, n. 416, recante *"Disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria"*;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante *"Modifiche al sistema penale"*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 250, recante *"Provvidenze per l'editoria e riapertura dei termini, a favore delle imprese radiofoniche, per la dichiarazione di rinuncia agli utili di cui all'articolo 9, comma secondo, della legge 25 febbraio 1987, n. 67, per l'accesso ai benefici di cui all'articolo 11 della legge stessa"*;

VISTA la legge 7 marzo 2001, n. 62, recante *"Nuove norme sull'editoria e sui prodotti editoriali e modifiche alla legge 5 agosto 1981, n. 416"*;

VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266 recante *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)"*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 2010, n. 223, concernente il *"Regolamento recante semplificazione e riordino dell'erogazione dei"*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

contributi all'editoria, a norma dell'articolo 44 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTA la delibera n. 666/08/CONS, del 26 novembre 2008, recante “*Regolamento per l'organizzazione e la tenuta del Registro degli operatori di comunicazione*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 565/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e consultazione pubblica sul documento recante “Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni”*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 529/14/CONS;

VISTO l'atto n. 1/16/SIR del 14 gennaio 2016 - notificato a mezzo posta elettronica certificata in pari data - con il quale veniva contestata all'impresa editrice Amici de l'Opinione Società Cooperativa - c.f. 04583221009 - con sede legale in Roma (RM), Via Augusto Riboty n. 22, c.a.p. 00195, la violazione degli articoli 11 e 13 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., per non aver trasmesso, nei termini previsti dal Regolamento, a questa Autorità la comunicazione annuale telematica 2015, relativa all'anno 2014;

VISTA la documentazione inviata il 3 marzo 2016 dalla società Amici de l'Opinione Società Cooperativa, relativa al bonifico bancario effettuato in data 29 febbraio 2016 tramite la Banca Popolare di Vicenza S.C. P.A. a favore della Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, che attesta il pagamento della sanzione in misura ridotta, pari a euro 1.032,00 (milletrentadue/00), determinata ai sensi dell'art. 16 della legge n. 689/1981, così come previsto nell'atto di contestazione suindicato;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe;

VISTI gli atti del procedimento;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni
Servizio Ispettivo, Registro e Corecom

DETERMINA

1. Il procedimento sanzionatorio n. 1/16/SIR, avviato nei confronti della società Amici de l'Opinione Società Cooperativa, per la violazione degli artt. 11 e 13 dell'allegato A alla delibera n. 666/08/CONS e s.m.i., è archiviato avendo effettuato la predetta società il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
2. Il presente provvedimento è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Napoli, 8 marzo 2016

Il Direttore
Nicola Sansalone